



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 76 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2010/341 del 28 maggio 2010

### *IL DIRETTORE GENERALE*

VISTO il verbale di contestazione n.° 341 del 28 maggio 2010, ore 18,30, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione igienico - sanitaria effettuata in data 21.05.2010, ore 14,00, dal Mar. A. s. UPS CARUSO Vincenzo, unitamente al Mar. Ca. CALCARA Giovanni (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa) presso il laboratorio di conserve vegetali all'insegna "LUCIFORA" sito in Chiaramonte Gulfi (RG) in C.da Piano Mondello n.° 17, gestito dall'omonima ditta individuale, di cui è titolare il Sig. LUCIFORA Franco, nato a Chiaramonte Gulfi il 15.01.1960 ed ivi residente in via dell'Ulivo n.° 2, per la violazione di cui alla parte A dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004, "Per avere, in qualità di titolare dell'omonimo laboratorio di produzione di conserve vegetali e salse pronte, apportato delle modifiche alla piantina planimetrica vidimata dalla ex AUSL N. 7 di Ragusa, trasferendo le attrezzature riportate dell'area dissalaggio semilavorati nell'area cucina e viceversa, introducendo nuove attrezzature quali bollitori e sterilizzatrice, senza che siano state comunicate all'Autorità sanitaria competente per l'aggiornamento della registrazione" sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D.l.vo n.° 193 del 06.11.2007 con una pena pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00.

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 11.06.2010, ore 18,00 a mani del Sig. LUCIFORA Franco nella sua qualità sopra indicata e quale trasgressore.

VISTO l'art. 6 D.Lgs. 193/2007 comma 3 che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione."

VISTA la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dal Sig. LUCIFORA Franco, quale titolare della ditta all'insegna "LUCIFORA" sopra generalizzata, acquisita al prot. n.° 12505 del 16.07.2010 del Comune di Chiaramonte Gulfi, in quanto Autorità Competente a ricevere gli scritti difensivi pro tempore;

VISTO il rapporto ex art. 17, legge 689/1981 reso dal Comando NAS di Ragusa, acquisito dall'ASP di Ragusa al prot. n.° E-0015874 del 06.08.2014, ove si evidenzia che la memoria difensiva anzidetta è da ritenersi irricevibile, perché pervenuta oltre il termine perentorio di legge di 30 giorni concesso dall'art. 18 della legge citata e si rileva la infondatezza di quanto in detta memoria eccepito dal trasgressore;

ATTESO che l'Ufficio Sanzioni Disciplinari, nonostante la tardività degli scritti, discrezionalmente per garantire il contraddittorio con l'interessato, conformandosi alla giurisprudenza in materia, ha accolto la richiesta di audizione del Sig. LUCIFORA Franco, in merito alle violazioni contestategli e lo ha convocato presso l'ufficio Sanzioni dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente, per essere sentito, in data 04.09.2014, ore 11,00, con nota prot. n.º 4026 dell'08.08.2014, trasmessa con Raccomandata A/R dell'11.08.2014 e regolarmente ricevuta in data 12.08.2014,;

ACCERTATO che il Sig. LUCIFORA Franco ha regolarmente ricevuto la suddetta nota di convocazione ma non si è presentato per essere sentito così come aveva richiesto;

RITENUTE, che l'Ufficio ha, pur tuttavia, valutato le eccezioni proposte con gli scritti difensivi in merito al verbale di contestazione non ritenendole fondate per le seguenti motivazioni:

- La previsione dell'art. 6 D. Lgs. 193/2007, comma 3, nella parte in cui dispone che è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, chiunque esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti presso uno stabilimento già registrato, ove non abbia provveduto ad effettuare le comunicazioni all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione, è applicabile al caso di specie atteso che risulta accertato l'uso degli ambienti, non previamente indicati nelle planimetrie facenti parte integrante della registrazione alimentare;
- L'affermata circostanza, da considerarsi quale attenuante e non come esimente, del carattere assolutamente momentaneo dello spostamento dei macchinari, al sol fine di ultimare i lavori di rifacimento e pulizia della pavimentazione dell'immobile costituisce la implicita ammissione dei fatti contestati ed ha comunque prodotto variazione del processo produttivo oggetto del sistema di autocontrollo HACCP in modo del tutto arbitrario;
- La *ratio* della norma di riferimento, di cui si contesta la violazione, è tale da escludere qualsiasi forma di legittimità di un uso, sia pur temporaneo, di locali non indicati nelle planimetrie annesse alla registrazione alimentare e, conseguentemente, rende illegittime le attività ivi svolte, poiché non contemplate nel manuale di autocontrollo e corretta prassi igienica HACCP che, come è noto, ha la sostanziale funzione di individuare nel percorso produttivo reale, sempre aggiornato, le criticità possibili e i doverosi correttivi;
- La tardività degli scritti difensivi, che purtuttavia sono stati tenuti in conto ai fini di verificarne la fondatezza delle eccezioni e ammetterne la audizione personale che, ove esperita, avrebbe potuto far emergere ulteriori elementi a favore del trasgressore, inducono ad applicare l'art. 9, comma 4 lett. a) del Regolamento aziendale che così recita: *Se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%.*
- Ritenuto di contenere la maggiorazione solo nella misura del 5% in considerazione della lieve entità della violazione commessa e della assenza di danni o pericolo per l'utenza;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 06.11.2007, n.º 193;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS nº 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 9 lettera b) del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n. 1453 del 09 luglio 2013 dell'ASP che prevede che *"Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale"*;

## ORDINA

Al Sig. **LUCIFORA Franco**, nato a Chiaramonte Gulfi 15.01.1960 ed ivi residente in via Dell'Uliyo n.º 2, il pagamento della somma di €. 1.050,00 (euro millecinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art.

9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20% applicato però nella misura del 5% per le motivazioni in premessa);

### INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.050,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

**Per complessivi € 1.116,00 (euro millecentosedici/00)**

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

**Detta somma deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.**

**Si dispone che il trasgressore provveda ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.**

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **LUCIFORA Franco**, nato a Chiaramonte Gulfi il 15.01.1960 ed ivi residente in via Dell'Ulivo n.° 2, in qualità di titolare del laboratorio di conserve alimentari all'insegna *“LUCIFORA”* sito in Chiaramonte Gulfi, C.da Piano Mondello, 17;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini. **L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, 22 SET. 2014

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Maurizio Aricò**

